

Sommario

Articolo 1 (Reddito di cittadinanza).....	4
Il Reddito di cittadinanza: definizione, rapporto con il reddito di inclusione ed esperienze estere.....	4
Definizioni.....	4
Rapporto con il reddito di inclusione.....	5
Esperienze estere.....	6
Articolo 2 (Beneficiari).....	9
I beneficiari: requisiti soggettivi, requisiti reddituali, ruolo e incidenza del nucleo familiare.....	9
I Destinatari del beneficio.....	9
Chi non può beneficiare del Reddito di cittadinanza.....	11
Il Reddito di cittadinanza e la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)	11
Articolo 3 (Beneficio economico).....	12
L'ammontare dell'erogazione, la durata, la tassazione e le variazioni.....	12
Ammontare e calcolo dell'erogazione.....	12
Limiti e decorrenza.....	12
Erogazione e durata.....	13
Segnalazione e gestione delle variazioni.....	14
Articolo 4 (Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale).....	15
Gli adempimenti previsti dopo la presentazione della domanda.....	15
I destinatari degli obblighi.....	15
La convocazione e valutazione preliminare.....	16
Il Patto per il lavoro.....	17
Il Patto per l'inclusione sociale.....	20
Il ruolo dei Comuni.....	21
Articolo 5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio).....	21
Il riconoscimento dei requisiti, l'erogazione del beneficio e la Carta Rdc.....	21
La richiesta del beneficio.....	21
Il riconoscimento del beneficio.....	22

La Carta Rdc.....	23
Le agevolazioni per le tariffe di gas e di elettricità.....	24
Articolo 6 (Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti).....	24
Le piattaforme digitali per il coordinamento dei Centri per l'Impiego.....	24
Articolo 7 (Cause di decadenza e sanzioni).....	26
Decadenza del beneficio e sanzioni.....	26
Sanzioni.....	26
Decadenza.....	27
Riduzioni del beneficio.....	28
Ulteriori disposizioni in materia di sanzioni.....	29
Articolo 8 (Incentivi per l'impresa e per il lavoratore).....	30
Le agevolazioni per l'impresa che assume un Beneficiario di Rcd e per i lavoratori che avviano un'attività lavorativa.....	30
Gli incentivi per l'impresa e per il lavoratore.....	30
I Beneficiari del Rcd che avviano un'attività lavorativa.....	32
La regolarità della fruizione dei benefici.....	33
Le agevolazioni.....	33
Articolo 9 (Assegno di ricollocazione).....	34
L'assegno di ricollocazione Rcd e il Servizio di Assistenza alla Ricollocazione.....	34
6.1 L'Assegno di ricollocazione.....	34
L'utilizzo dell'Assegno di ricollocazione Rcd.....	35
Articolo 11 (Modifiche alla disciplina del reddito di inclusione).....	37
Cosa accade del reddito di inclusione?.....	37
Disciplina Transitoria.....	37
Modifiche del Capo II.....	37
Modifiche dei termini di validità della DSU.....	39
Suppressione Banca dati del ReI.....	40
Il ruolo della formazione professionale – il patto di formazione, il ruolo di Università ed Enti pubblici di ricerca.....	40

Reddito di cittadinanza: i rilievi del Garante della Privacy e della Corte dei Conti.....	42
La memoria dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.....	42
L’opinione della corte dei conti.....	44

Articolo 1 (Reddito di cittadinanza).

Il Reddito di cittadinanza: definizione, rapporto con il reddito di inclusione ed esperienze estere.

Definizioni

L'articolo 1 del D.L. 4/2019 istituisce dal mese di aprile il Reddito di Cittadinanza (di seguito, RdC). Il RdC viene definito dal primo comma quale *“misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disegualianza e all'esclusione sociale, nonché diretto a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il RdC costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”*.

Il secondo comma definisce invece la Pensione di Cittadinanza: *“Il RdC assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del RdC, salvo dove diversamente specificato”*².

¹ **Livelli essenziali delle prestazioni (LEP):** in Italia l'assistenza sociale è realizzata attraverso un complesso di interventi nazionali, regionali e comunali, che rivestono le forme della prestazione economica e/o del servizio alla persona. Le politiche sociali sono interpretate diversamente seconda della regione o anche del comune di riferimento: ciò in relazione al fatto che le risorse per le politiche sociali provengono dal finanziamento plurimo dei tre livelli di governo (Stato, Regioni e Comuni), secondo dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci. La legge quadro sull'assistenza (legge 328/2000) ha stabilito che i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEP) corrispondono all'insieme degli interventi garantiti, sotto forma di beni o servizi, secondo le caratteristiche fissate dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, e attuati nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 255, della legge 145/2018) ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il reddito di cittadinanza. La norma provvede a stanziare le risorse per l'istituzione dei richiamati istituti, demandando l'attuazione degli stessi ad appositi provvedimenti normativi nei limiti delle risorse stanziate, che ne costituiscono il relativo limite di spesa.

² **Adeguamento dell'età pensionabile agli incrementi di speranza di vita:** il principio è stato originariamente introdotto dal comma 2 dell'articolo 22-ter del D.L. 78/2009. Sono stati previsti adeguamenti nel 2016 e nel 2019, mentre successivamente si avranno aggiornamenti con cadenza biennale. In relazione all'adeguamento previsto nel 2019, l'ISTAT rende disponibile, entro il 31 dicembre 2017, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. Per valori del requisito anagrafico superiori a 65 anni è stato contestualmente disposto l'adattamento dei coefficienti di trasformazione, al fine di assicurare trattamenti pensionistici correlati alla maggiore anzianità lavorativa maturata. Si segnala che in attuazione della disciplina legislativa sono stati fino ad ora emanati i decreti direttoriali 6 dicembre 2011, 16 dicembre 2014 e 5 dicembre 2017, i quali hanno aumentato i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, rispettivamente, di tre mesi, quattro mesi e (a decorrere dal 2019) cinque mesi. La legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017, art. 1, c. 146-153) è intervenuta sulla materia, sia modificando il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, sia escludendo dall'adeguamento specifiche categorie di lavoratori e i lavoratori impegnati nelle cd. attività usuranti.

Rapporto con il reddito di inclusione³.

Il **Reddito di Inclusione (REI)** è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il REI si compone di due parti: un **beneficio economico**, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) e un **progetto personalizzato** di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà. Questo profilo è comune al RdC.

Soddisfatto il requisito per il beneficio economico, il **progetto viene predisposto con il supporto dei servizi sociali del Comune** che operano in rete con gli altri servizi territoriali. Il **progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare** e prevede l'identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei **sostegni** di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività. Per quanto riguarda il RdC, invece, non viene in rilievo l'intero nucleo familiare, ma il singolo componente.

Il beneficio è concesso a decorrere dal 1° gennaio 2018, per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno sei mesi (A differenza del beneficio del RdC, che perdura finché vi ricorrono i requisiti).

L'ammontare del beneficio economico viene determinato integrando fino a una data soglia, le risorse a disposizione delle famiglie.

In sede di prima applicazione, la soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per un singolo a 2.250 euro e cresce in ragione della numerosità familiare (viene infatti riparametrata per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE). L'importo è soggetto a un tetto massimo di erogazione, in quanto non può essere superiore all'ammontare annuo dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, co. 6, legge 8 agosto 1995, n. 335, incrementato del 10%. Per il RdC, invece, l'ammontare del beneficio economico è definito dall'articolo 3 del D.L. 4/2019, che istituisce il RdC.

La decadenza del godimento della misura è prevista, oltre al termine dell'intero periodo dovuto, anche nei casi in cui venga meno uno dei requisiti economici in corso di godimento della prestazione. In caso di sanzioni per violazione del progetto personalizzato o presentazione di DSU non veritiere, sono previste specifiche ipotesi di revoca, decadenza e tempi minimi prima della possibilità di presentare una nuova domanda. Nel caso del RdC, invece, sono previste all'articolo 7 del D.L. 4/2019 le cause di decadenza e le sanzioni (anche penali) conseguenti alla dichiarazione mendace di possesso dei requisiti per accedere o mantenere il beneficio.

³ **Fonte:** sito internet dell'INPS

Esperienze estere.

Spagna – Renta Activa de Inserción (RAI)

La *RAI* è un aiuto di 431 euro al mese per disoccupati in situazione di necessità economica e con gravi difficoltà ad accedere di nuovo al mondo del lavoro. È destinata a disoccupati da tanto tempo con più di 45 anni, emigrati rientrati con più di 45 anni, vittime di violenza di genere o domestica, o a persone con disabilità maggiore al 33%. Per ricevere tale aiuto si deve trovarsi necessariamente in una di queste quattro situazioni.

La domanda va presentata all'ufficio di pubblico impiego o con modalità telematica. A verificarle è la Direzione Provinciale del SEPE⁴, entro uno o due mesi.

È necessario presentare la domanda nel suo modello ufficiale, i documenti di identificazione del richiedente e dei membri che convivono o sono a suo carico e che figurino nella domanda, oltre alla dichiarazione di ricerca attiva di lavoro.

Questo aiuto è richiedibile per un massimo di tre volte e ogni rinnovo è conteggiato. Per ogni volta che si rinnova la *RAI* è necessario possedere tutti i requisiti, come se fosse la prima volta che si fa richiesta.

La *RAI* ha un regime di obbligazioni e sanzioni molto più rigido rispetto al resto dei sussidi ed aiuti. Se si è inadempienti alle obbligazioni, la conseguenza è l'esclusione dal programma (cioè si perde il beneficio tutto l'anno).

Germania – Arbeitslosengeld II (Hartz IV)

Aventi diritto dell'*Arbeitslosengeld II* sono le persone disponibili a trovare un posto di lavoro⁵, oltre ai lavoratori precari che, nonostante il lavoro, non percepiscono il denaro sufficiente per sopravvivere. Possono essere recettori dell'aiuto anche le persone che vivono con un beneficiario dell'*Arbeitslosengeld II*, compresi i figli.

Non ricevono l'aiuto le persone che, nonostante siano abili a lavorare, vivono lontano dal Jobcenter⁶ e di conseguenza non sono disposte ad integrarsi nel mondo del lavoro; le persone che alloggiano in cliniche mediche in modo permanente; persone in età di pensionamento o che da più di 6 mesi non sono nelle condizioni di lavorare; persone che già ricevono la pensione.

⁴ Servicio Público de Empleo Estatal

⁵ Si tratta di chi ha compiuto almeno 15 anni e non ha ancora l'età per la pensione, non ha malattie o disabilità che impediscano di lavorare più di tre ore al giorno, è in una situazione di necessità e risiede abitualmente in Germania.

⁶ Centro per l'impiego

Le prestazioni dell'*Arbeitslosengeld II* sono subordinate in principio ad altri servizi sociali. Ogni persona, quindi, che disponga di altro aiuto può in linea di principio fare richiesta per la presente misura. Se la richiesta viene respinta, è possibile il reclamo.

Il *Jobcenter* responsabile di verificare la domanda è quello della regione dove la persona ha residenza abituale.

L'*Arbeitslosengeld II* deve soddisfare le necessità basiche delle persone abili al lavoro, ove queste persone non possano coprire tali necessità con propri mezzi. L'obbiettivo è permettere ai beneficiari di condurre una vita degna.

Il *Jobcenter* deve realizzare un piano di integrazione per ogni persona, le cui capacità vengono valorizzate, oltre al sostegno per fare i passi necessari per trovare lavoro. Se il beneficiario rifiuta tale piano di integrazione, non ci sarà nessuna sanzione ma in ogni caso il *Jobcenter* potrà chiedere il pagamento delle spese amministrative.

Regno Unito – Income Support

Dal punto di vista delle forme di sostegno al reddito, il Regno Unito è da considerarsi un pioniere: infatti, già nel 1795 nel sud dell'Inghilterra fu introdotto un primo strumento di aiuto economico generalizzato. La prima forma di reddito di cittadinanza propriamente detto, venne invece prospettata dal filosofo inglese Thomas Paine nel XVIII secolo, proponendo che venissero assegnate 15 sterline a chiunque avesse compiuto 21 anni.

Al giorno d'oggi l'*income support* viene erogato solo quando sussistono determinati requisiti: avere, o aver ricevuto nel mese precedente, il supplemento di grave disabilità.

In aggiunta, ci sono tutta una serie di ulteriori criteri che devono essere soddisfatti⁷ tra i quali avere un'età compresa tra i 16 anni e l'età pensionabile, non percepire reddito o percepire un reddito particolarmente basso, essere residente in Inghilterra, Scozia o Galles⁸.

Non è invece richiesto di avere una residenza fissa in quanto, possono percepire questo assegno anche i senzatetto e coloro che risiedono nelle strutture finalizzate all'accoglienza dei senzatetto.

L'*income support*, erogato con cadenza bisettimanale, consiste in un pagamento di base (personal allowance) a cui possono aggiungersi dei pagamenti extra (premiums). L'ammontare del pagamento di base varia a seconda dell'età e del nucleo familiare⁹. È da sottolineare che l'ammontare erogato può essere condizionato dagli stipendi percepiti e dai risparmi accantonati (se superiori a 5,999£).

⁷ Per ulteriori informazioni: <https://www.gov.uk/income-support>

⁸ Valgono regole diverse per i residenti in Irlanda del Nord

⁹ La tabella con tutti i riferimenti può essere consultata al sito: <https://www.gov.uk/income-support/what-youll-get>

Al fine di richiedere l'erogazione dell'*income support*, il soggetto deve comunicare al Jobcentre (la modalità più semplice è per via telefonica, ma può anche essere presentata domanda scritta inviata a mezzo posta) i seguenti requisiti: il reddito, il reddito del partner, la residenza e la composizione del nucleo. È necessario comunicare ogni cambio di circostanza¹⁰ al fine di poter continuare a percepire il corretto ammontare dell'*income support*. La mancata comunicazione delle variazioni richieste può essere sanzionata con la riduzione del beneficio e/o con il pagamento di una sanzione di 50£.

Un'esperienza extra europea di successo: il *basic income* dell'Alaska

Valicando i confini europei e spingendosi verso gli Stati Uniti, scopriamo che il concetto di reddito di cittadinanza non è molto gradito ai cittadini statunitensi, poiché il concetto di ricevere denaro per il solo fatto di essere cittadini, in mancanza di qualunque prestazione di lavoro, viene ritenuto "anti-americano". Eppure, sempre negli Stati Uniti, in particolare nello stato dell'Alaska, troviamo un'eccezione: i cittadini dello stato nord-americano, a partire dal 1982 percepiscono un sussidio istituito dall'Alaska Permanent Fund¹¹.

L'ammontare del sussidio è andata diminuendo del tempo a causa dell'aumento del prezzo del petrolio; si è infatti passati dai 2,072\$ a persona (che diventavano 8,288\$ per i nuclei familiari composti da quattro persone) nel 2015, ai 1,100\$ del 2017.

Per poter avanzare la richiesta di erogazione del sussidio *basic income*, il cittadino dell'Alaska deve dimostrare di essere in possesso di determinati requisiti, i quali sono indicati sul sito internet del Permanent Fund Dividend Division¹². E' necessario, infatti, aver risieduto nello stato dell'Alaska durante tutto l'anno precedente quello della data di erogazione; è necessario inoltre essersi trovati in maniera continuativa per più di 72 ore in uno dei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda, oltre a non aver riportato condanne penali per determinati reati e non esser stati incarcerati durante l'anno precedente la presentazione della domanda di erogazione del sussidio.

La presentazione della domanda deve essere presentata tra il primo gennaio e il 31 marzo di ogni anno, a pena di decadenza. La domanda viene presentata compilando un pratico modulo online ed è necessario che venga presentata una domanda per ogni individuo, bambini inclusi.

¹⁰ Ad esempio: inizio o cambio di lavoro, cambio di residenza, variazione del nucleo familiare etc. Tutti i cambiamenti che vanno comunicati sono rinvenibili alla pagina: <https://www.gov.uk/income-support/report-a-change-of-circumstances>

¹¹ L'*Alaska Permanent Fund* è un fondo di investimento statale, stabilito grazie agli introiti petroliferi.

¹² <https://pfd.alaska.gov/Eligibility/Requirements>

Articolo 2 (Beneficiari).

I beneficiari: requisiti soggettivi, requisiti reddituali, ruolo e incidenza del nucleo familiare.

I Destinatari del beneficio.

Destinatari del Rdc sono, ai sensi dell'art 2.1 del dl. 4/2019 sono i nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di specifici requisiti: residenza e del soggiorno (a), del reddito e del patrimonio (b) e del godimento di beni durevoli (c).

Il requisito di residenza e di soggiorno

Con riferimento a questo requisito, il componente richiedente il beneficio deve essere:

- in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo¹³;
- residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo¹⁴.

Il requisito reddituale e patrimoniale.

Per quanto riguarda i requisiti reddituali e patrimoniali si richiede:

¹³ **Cittadini UE:** Il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea è regolato in particolare dal D.Lgs. 30/2007, di attuazione della direttiva 2004/38/CE. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi quando: è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; dispone, per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi. I cittadini dell'Unione che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi devono chiedere l'iscrizione anagrafica al comune di residenza. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente.

¹⁴ **Cittadini Paesi terzi:** Possono soggiornare nel territorio dello Stato i cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti alla Unione europea entrati regolarmente nel territorio italiano, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità. La richiesta di permesso di soggiorno è effettuata alla questura competente entro 8 giorni dall'ingresso in Italia. La durata del permesso di soggiorno varia a seconda dei motivi del soggiorno; per motivi di lavoro subordinato non può essere di durata superiore a due anni (D.lgs. 286/1998, art. 5). Alla scadenza, il permesso di soggiorno può essere rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale e sempre che permangano i requisiti previsti per il rilascio.

- un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)¹⁵ inferiore a 9.360 euro, calcolato in riferimento all'anno precedente; Ai fini del calcolo ISEE non vengono presi in considerazione il valore del Rdc percepito e le altre misure regionali di contrasto alla povertà (art. 2.7)
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui¹⁶ moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.

Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'articolo in esame, il parametro della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1¹⁷.

Il godimento dei beni durevoli

In ordine al terzo ed ultimo requisito per essere beneficiari del Rdc è previsto che:

- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli e motoveicoli di grossa cilindrata¹⁸, immatricolati la prima volta nei due anni

¹⁵ **Isee:** istituito dal D. Lgs. 109/1998, è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L'accesso a queste prestazioni, infatti, come ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas, ecc.) è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.

¹⁶ Il comma 6 dell'articolo in esame, precisa, altresì, che, ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato 2 al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi (non correlate, in sostanza, alla condizione di reddito personale e familiare). Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

¹⁷ Comma 1, lettera b, numero 4.

¹⁸ Il limite di cilindrata ammesso deve essere pari o inferiore a 1.600 cc per gli autoveicoli e a 250 cc per i motoveicoli.

antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto¹⁹.

Si evidenzia, inoltre, che sarà possibile integrare i casi di accesso alla misura, “in caso di eccedenza di risorse”, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico, prevedendo anche misure a carattere non monetario in funzione di agevolazione all’uso del trasporto pubblico, di sostegno alla casa, alla istruzione e alla tutela della salute (comma 2)²⁰.

Chi non può beneficiare del Reddito di cittadinanza.

Sono esclusi dal diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa (comma 3).

Ai fini dell’accesso alla misura il comma 5 dell’articolo stabilisce che, il nucleo familiare²¹ è costituito da:

- a) i coniugi che, a seguito di separazione o divorzio, continuano a risiedere nella stessa abitazione;
- b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori di età inferiore a 26 anni, a loro carico a fini IRPEF, non coniugato e senza figli.

Il Reddito di cittadinanza e la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI)

Il Rdc è compatibile con il godimento della NASpI²², e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 2 (comma 8).

¹⁹ Articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171. La norma citata reca disposizioni in ordine alla definizione delle costruzioni destinate alla navigazione da diporto.

²⁰ Regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

²¹ **Nucleo Familiare:** articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.

²² **Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego:** strumento di sostegno al reddito istituito dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22. In particolare, l’art. 3, comma 1, lettere b) e c) è riconosciuta ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato) che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: stato di disoccupazione; almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Articolo 3 (Beneficio economico)

L'ammontare dell'erogazione, la durata, la tassazione e le variazioni

Ammontare e calcolo dell'erogazione

Il RdC (e la Pensione di cittadinanza)²³ consistono in un beneficio economico, ripartito su dodici mensilità, con un importo variabile a seconda della numerosità del nucleo familiare, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta RdC).

Scendendo nel dettaglio, il RdC è composto da (**commi 1, 2 e 3**):

- un'integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro²⁴ annui per un singolo riparametrata sulla base della composizione del nucleo familiare per mezzo della scala di equivalenza pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1²⁵;
- un'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui²⁶.

L'ammontare dell'integrazione annua dovuta si ottiene, quindi, sottraendo prima il proprio reddito familiare dal reddito familiare massimo²⁷ e aggiungendo, poi, l'eventuale canone di locazione annuo o il mutuo, restando sempre entro i suddetti limiti massimi.

Limiti e decorrenza

Fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti, il beneficio economico del Rdc, beneficia dell'esenzione dal pagamento dell'IRPEF²⁸: non può essere superiore ad una soglia di 9.360 euro annui, da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e da ridurre per il valore del reddito familiare; non può essere inferiore, invece, a 480 euro annui, cifra che costituisce pertanto il valore minimo del beneficio

²³ Così come finora previsto anche per il Reddito di Inclusione.

²⁴ L'ammontare è invece di 7.560 euro in caso di pensione di cittadinanza.

²⁵ Il parametro della scala di equivalenza non tiene in considerazione (come indicato dal comma 13) quei soggetti che si trovano in stato detentivo e di quelli ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali.

²⁶ Che diventano 1.800 se il nucleo risiede in casa di proprietà per la quale sia stato concesso un mutuo o in caso di pensione di cittadinanza.

²⁷ Il quale viene determinato sulla base della composizione del proprio nucleo familiare e dei parametri della scala di equivalenza.

²⁸ Ai sensi dell'art. 34, c. 3, del D.P.R. 601/1973.

sotto il quale non è possibile scendere²⁹. Il Rdc decorre a partire dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua (**comma 5**).

Erogazione e durata

Il beneficio economico del Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste dall'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione della sua erogazione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo³⁰. La definizione delle modalità di erogazione del Rdc, suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare a decorrere dal nuovo affidamento del servizio di gestione della Carta Rdc (ex art. 5, c. 6)³¹, è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali³² che dovrà essere adottata entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il **comma 14** disciplina, invece, i casi di interruzione della fruizione del beneficio. In particolare, se l'interruzione dipende da ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Se l'interruzione dipende, invece, dal maggior reddito derivato da una variazione della condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.

Il **comma 15**, oltre a specificare che il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione, viene demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali³³, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la definizione delle modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del suddetto beneficio, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative. Sono state previste delle penalizzazioni qualora il beneficio non venga speso interamente: a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato³⁴ è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Attraverso una verifica prevista in ciascun semestre di erogazione, è

²⁹ Ciò significa che anche qualora, dall'applicazione dei suddetti parametri, risultasse un beneficio di importo inferiore, comunque questo sarebbe innalzato al suddetto valore minimo.

³⁰ La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza (comma 6)

³¹ La Pdc è invece suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare (comma 7)

³² Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

³³ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

³⁴ Ad eccezione degli **arretrati**

comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato in quel semestre³⁵.

Segnalazione e gestione delle variazioni.

a. Variazioni delle condizioni occupazionali e patrimoniali

La variazione della condizione occupazionale da parte di uno o più componenti del nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc comporta una rideterminazione del relativo beneficio economico. Nel caso in cui venga instaurato di un rapporto di lavoro subordinato (**comma 8**), il maggior reddito da lavoro viene considerato, ai fini della determinazione del beneficio economico, nella misura dell'80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il suddetto reddito da lavoro dipendente è individuato attraverso le comunicazioni obbligatorie³⁶ che, conseguentemente, dal mese di aprile 2019, devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente, a pena di decadenza dal beneficio, è comunicato all'INPS dal lavoratore³⁷ entro trenta giorni dall'inizio dell'attività stessa. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, il richiamato art. 9-bis del D.L. 510/1996 dispone l'obbligo per gli enti pubblici economici e per i datori di lavoro privati (inclusi quelli agricoli) di darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, indicando, tra l'altro, il trattamento economico e normativo applicato. Nel caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo (sia in forma individuale che in forma di partecipazione), a pena di decadenza dal beneficio, la stessa è comunicata all'INPS³⁸ entro trenta giorni dall'inizio dell'attività.

Il reddito è individuato tramite il principio di cassa³⁹ ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. Per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, a titolo di incentivo, è stato previsto che il beneficio economico del Rdc non subisce variazioni, fermi restando i limiti di durata, ed è successivamente aggiornato ogni trimestre, avendo a riferimento il trimestre precedente (**comma 9**). Nel caso in cui vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio, le suddette comunicazioni⁴⁰ sono effettuate all'atto della richiesta del

³⁵ Fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto

³⁶ Di cui all'articolo 9-bis del D.L.510/1996

³⁷ Attraverso la Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro ovvero di persona presso i Centri per l'Impiego

³⁸ Attraverso la Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro ovvero di persona presso i Centri per l'Impiego

³⁹ Differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività

⁴⁰ Di cui ai commi 8 e 9

beneficio secondo modalità definite nel provvedimento dell'INPS con cui, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi per la richiesta di Rdc⁴¹ (**comma 10**). Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti reddituali richiesti per l'accesso al Rdc (**comma 11**).

b. Variazioni della composizione del nucleo familiare

Fermo restando il mantenimento dei requisiti, qualora occorran variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare una DSU⁴² aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio⁴³. I limiti temporali di durata del godimento del Rdc⁴⁴ si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con l'eccezione delle variazioni conseguenti a decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc (**comma 12**).

Articolo 4 (Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale).

Gli adempimenti previsti dopo la presentazione della domanda.

Per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune condizionalità che riguardano la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)⁴⁵, nonché l'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale (Patto per il lavoro o Patto per l'inclusione sociale).

I destinatari degli obblighi.

Al rispetto di queste condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi o di formazione.

⁴¹ Sul punto, si veda la scheda di lettura relativa all'art. 5, c. 1

⁴² **Dichiarazione sostitutiva unica:** dichiarazione con cui i contribuenti attestano i dati relativi al proprio nucleo familiare, al reddito e alla situazione patrimoniale mobiliare o immobiliare al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU

⁴³ Nel caso in cui tale variazione produca una riduzione del beneficio medesimo

⁴⁴ Di cui al comma 6

⁴⁵ Al momento la DID può essere resa presso i Centri per l'impiego (Cpi) o presso i patronati convenzionati con l'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro). La dichiarazione potrà essere presentata anche sulla piattaforma digitale dell'ANPAL cosiddetta SIUPL.

Ai sensi del comma 2, le suddette condizioni non concernono, invece, i membri del nucleo familiare che:

- siano minorenni;
- siano già occupati o frequentino un regolare corso di studi o di formazione;
- siano titolari di un trattamento pensionistico diretto (l'esclusione non concerne, quindi, i titolari di un trattamento in favore dei superstiti) o siano, in ogni caso, di età pari o superiore a 65 anni;
- rientrino nelle nozioni di disabilità di cui all'art. 1 della L. 12 marzo 1999, n. 68⁴⁶, e successive modificazioni (fatti salvi ogni iniziativa di collocamento mirato e gli obblighi di cui alla medesima L. n. 68, relativa al diritto al lavoro dei disabili)⁴⁷.

Inoltre, ai sensi del comma 3, possono essere esonerati i componenti con carichi di cura (cosiddetti *caregiver*), valutati con riferimento alla presenza, nel nucleo familiare, di soggetti minori di tre anni di età ovvero con disabilità grave o non autosufficienza (come definiti ai fini dell'ISEE)⁴⁸. Tali soggetti sono in ogni caso esonerati dall'obbligo di partecipazione ai progetti comunali di cui al successivo comma 15.

In base al combinato disposto dei commi 4 e 6, le ipotesi di esonero di cui al comma 3 riguardano anche l'obbligo della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), qualora l'esonero intervenga prima della scadenza del termine per la dichiarazione medesima.

La convocazione e valutazione preliminare.

Ai fini della valutazione preliminare rispetto alla stipulazione di uno dei Patti, il richiedente il Reddito di cittadinanza è convocato, entro 30 giorni dal riconoscimento del Reddito di cittadinanza, dai **centri per l'impiego** per stipulare il Patto per il lavoro, se nella famiglia almeno uno tra i componenti soggetti alle “condizionalità” sia in possesso di almeno uno tra questi requisiti:

- assenza di occupazione da non più di due anni;
- età inferiore a 26 anni;
- essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;

⁴⁶ Ossia disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% accertata dall'INAIL, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra.

⁴⁷ Art. 2 L. 12 marzo 1999, n. 68 1. “Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.”

⁴⁸ Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, principi e criteri generali a cui i servizi competenti devono attenersi in sede di valutazione degli esonerati.

- aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i CPI ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

ovvero dai **servizi comunali** competenti per il contrasto della povertà (commi 5 e 11) per stipulare il Patto per l'inclusione sociale, in tutti gli altri casi.

Nel caso in cui, al momento di questa convocazione i beneficiari del reddito di cittadinanza non abbiano ancora reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), effettueranno l'adempimento al primo incontro con il centro per l'impiego. Entro i successivi 30 giorni, faranno lo stesso anche gli eventuali altri componenti del nucleo che non ricadono in una fattispecie di esonero.

In base all'esito della suddetta valutazione preliminare, e a prescindere dalla sede in cui essa sia stata effettuata, i beneficiari sottoscrivono un Patto per il lavoro ovvero un Patto per l'inclusione sociale, nel caso in cui, rispettivamente, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa ovvero siano complessi e multidimensionali.

I due Patti costituiscono un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti (intesi all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale).

Gli obblighi inerenti al Patto per il lavoro e al Patto per l'inclusione sociale - relativi alla ricerca attiva del lavoro, all'orientamento lavorativo, alla formazione o riqualificazione professionale, alle accettazioni delle offerte di lavoro congrue, alla partecipazione a progetti dei comuni - sono definiti dai commi 8, 9 e 15.

Il Patto per il lavoro.

Una volta avvenuta la convocazione, il beneficiario deve collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro, tra i quali rientra quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue (una in caso di rinnovo).

Più specificamente, gli obblighi per i beneficiari comprendono:

- collaborazione alla redazione del bilancio delle competenze⁴⁹;

⁴⁹ Il **Bilancio di competenze** nasce in Francia nei primi anni ottanta come risposta a necessità di ristrutturazioni aziendali e riconversioni professionali di lavoratori, ma si impone nel nostro Paese nei primi anni duemila rivoluzionando il concetto stesso di gestione delle risorse umane perché introduce il ruolo attivo e propositivo che le persone possono assumere all'interno dei processi di cambiamento o di sviluppo organizzativo. Il Bilancio di competenze rappresenta una particolare modalità di consulenza orientativa che è finalizzata a redigere, per l'utente, un progetto individuale (di inserimento professionale o formativo) in una prospettiva di cambiamento e in una logica di rafforzamento dell'immagine di sé. Il Bilancio presuppone un "patto iniziale" tra l'operatore e il lavoratore, sia sul piano psicologico che su quello strumentale, con il quale le parti chiariscono reciprocamente gli obiettivi perseguibili con la consulenza (anche per evitare false motivazioni o possibili

- consultazione quotidiana dell'apposita piattaforma digitale dedicata al programma di Rdc e volta a fornire supporto alla ricerca di un lavoro;
- svolgimento di una serie di azioni di ricerca del lavoro previste dal diario settimanale;
- partecipazione a corsi di formazione e riqualificazione (in alcuni casi, laddove è presente una predisposizione emersa nel bilancio di competenze, anche un percorso volto all'auto-imprenditorialità);
- partecipazione a eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi pubblici per l'impiego competenti;
- accettazione di almeno una di tre offerte congrue in caso di fruizione del beneficio da oltre 18 mesi.

In caso di rinnovo del beneficio, deve essere accettata la prima offerta utile di lavoro, pena la perdita del beneficio stesso.

L'offerta di lavoro congrua.

Riguardo alla nozione di offerta di lavoro congrua, il comma 8 fa rinvio ai criteri individuati ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150⁵⁰, relativamente alla coerenza (dell'offerta) con i profili professionali, alla tipologia contrattuale ed alla misura della retribuzione proposte.

Per quanto concerne, invece, la distanza dal luogo di lavoro ed al numero di offerte rifiutate, i criteri di congruità sono posti dal successivo comma 9, come segue:

- nei **primi dodici mesi di fruizione del beneficio** è congrua un'offerta entro 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta; entro 250 chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta; ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;

illusioni) e definiscono le reciproche responsabilità e partecipazioni (anche per evitare possibili atteggiamenti di delega o di dipendenza da parte dell'utente).

⁵⁰ **Offerta di lavoro congrua** 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi: a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate; b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; c) durata della disoccupazione; d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014. 2. I fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014, possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione. 3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

- **decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio** è congrua un'offerta entro 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- In caso di **rinnovo del beneficio** è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta.

Se nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità, la distanza non può eccedere i 250 chilometri dalla residenza del beneficiario sia per la terza offerta di lavoro che nel caso di rinnovo del beneficio.

Tabella 1. *Congruità dell'offerta di lavoro.*

	1° offerta di lavoro	2° offerta di lavoro	3° offerta di lavoro
Nei primi 12 mesi	Entro 100 km o 100 min. di tempo di percorrenza	Entro 250 km	Tutta Italia (entro 250 km per nuclei familiari con disabili)
Tra il 12° e il 18° mese	Entro 250 km	Entro 250 km	Tutta Italia (entro 250 km per nuclei familiari con disabili)
Dopo il 18° mese (rinnovo)	Tutta Italia (entro 250 km per nuclei familiari con disabili)	Tutta Italia (entro 250 km per nuclei familiari con disabili)	Tutta Italia (entro 250 km per nuclei familiari con disabili)

In relazione agli altri criteri di congruità, si ricorda che:

A) la **coerenza (dell'offerta) con i profili professionali è rappresentata:**

- nei primi 6 mesi di disoccupazione, dall'aderenza all'area di attività o alle aree di attività, nell'ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato nel Patto;
- nei successivi 6 mesi, la coerenza è costituita dall'aderenza alle aree di attività comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento o ad aree di attività afferenti ad altri processi del settore economico professionale, in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel Patto;
- per il periodo successivo, la coerenza è rappresentata dall'aderenza ad una delle aree di attività comprese in tutti i processi di lavoro descritti nel settore economico professionale o ad aree di attività afferenti ad altri settori economico professionali, in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel Patto;

B) riguardo alla **tipologia contrattuale e alla misura della retribuzione**, l'offerta si considera congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti:

- si riferisca ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi;
- si riferisca ad un rapporto a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80 per cento di quello dell'ultimo contratto di lavoro;
- preveda una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e superiore (al netto dei contributi a carico del lavoratore) al 20 per cento del trattamento di disoccupazione (o del Reddito di cittadinanza) percepito.

Il comma 7 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ANPAL e previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione di appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Reddito di cittadinanza.

Fino al 31 dicembre 2021, chi ha stipulato il Patto per il lavoro con il Centro per l'Impiego o ha ottenuto le credenziali di accesso per la piattaforma tecnologica, ottiene l'Assegno di ricollocazione (vedi *infra*) da utilizzare presso i Centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati, potendo così ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro.

Il Patto per l'inclusione sociale.

Nel caso in cui il bisogno del beneficiario del reddito di cittadinanza sia complesso, i servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà procedono ad una valutazione multidimensionale del nucleo familiare al fine di avviare un percorso di attivazione sociale e lavorativa coinvolgendo, oltre ai servizi per l'impiego e dei servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi, in sede di valutazione preliminare, la competenza. La valutazione multidimensionale è composta da un'analisi preliminare e da un quadro di analisi approfondito che mettono in luce bisogni e punti di forza della famiglia al fine di condividere con la stessa gli interventi e gli impegni necessari a garantire il percorso di fuoriuscita dalla povertà che verranno sottoscritti con il Patto per l'inclusione sociale.

Il Patto, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 15 settembre 2017⁵¹, n. 147, e deve includere, oltre agli interventi per

⁵¹Il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, è un programma predisposto dai servizi sociali del Comune di residenza del disoccupato con i centri per l'impiego, le scuole, la Asl e con i soggetti privati che non hanno nessuna finalità di lucro (Enti no profit). Il progetto non riguarda solo il richiedente, ma l'intero nucleo familiare e l'assistente sociale o l'operatore predisposto del Comune valuterà le problematiche ed i bisogni del nucleo familiare sulla base: delle condizioni personali e sociali; sulla situazione economica del nucleo familiare; sulla situazione educativa e sul livello di formazione ed istruzione; in relazione alla situazione lavorativa e la possibilità di impiego dei componenti del nucleo stesso. Se, da tale valutazione, emerge

l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, gli interventi e i servizi sociali di contrasto della povertà, di cui all'articolo 7 del medesimo D.Lgs. n. 147, e successive modificazioni, i quali, conseguentemente, si intendono riferiti al Reddito di cittadinanza (comma 13)⁵².

Il ruolo dei Comuni.

Riguardo ai progetti comunali, il comma 15 prevede che i comuni predispongano le procedure amministrative utili per l'istituzione - nell'ambito delle proprie competenze - di progetti relativi a settori culturali, sociali, artistici, ambientali, formativi e di tutela dei beni comuni. La partecipazione a tali progetti, ove attivati presso il comune di residenza, è obbligatoria per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, in coerenza con il profilo professionale, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale⁵³, nonché in base agli interessi e alle propensioni emersi nel corso del colloquio (sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni). Con riferimento a tali progetti, i beneficiari sono tenuti a mettere a disposizione, nell'ambito del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, un numero di ore compatibile con le altre loro attività e comunque non superiore ad otto ore settimanali. Resta fermo il carattere facoltativo della partecipazione per i soggetti che rientrano nelle fattispecie summenzionate di esclusione o esonero dagli obblighi in oggetto.

Articolo 5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio)

Il riconoscimento dei requisiti, l'erogazione del beneficio e la Carta Rdc.

La richiesta del beneficio.

Dopo il quinto giorno di ciascun mese, il Rdc può essere richiesto sulla base del modulo di domanda e del modello di comunicazione dei redditi, in caso di variazione, predisposti con apposito provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 1) attraverso:

- uffici postali abilitati cui è affidata la gestione del servizio integrato delle Carte acquisti⁵⁴;
- modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato;

che il fabbisogno del nucleo è la ricerca di un lavoro, il progetto personalizzato si trasformerà in Patto di servizio presso i Centri per l'Impiego o in programma di politiche attive del lavoro previste dall'art. 20 e successivi del D.lgs. 150/2015.

⁵² In ogni caso, gli interventi e i servizi sociali di contrasto della povertà sono attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro (comma 13 citato).

⁵³ **Apprendimento formale:** si attua nel sistema di istruzione e formazione, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Si conclude con il conseguimento di un titolo di studio, di una qualifica, di un diploma professionale - anche in apprendistato - o di una certificazione riconosciuta; **apprendimento non formale:** si realizza in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese; **apprendimento informale:** si realizza nella vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, in ambito lavorativo, familiare e del tempo libero.

⁵⁴ Art. 81, c. 35, lett. b), del D.L. 112/2008

- centri di assistenza fiscale⁵⁵, previo convenzionamento con l'INPS;

Le informazioni contenute nella domanda sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, mentre per quanto riguarda le informazioni riguardanti il nucleo familiare viene fatto riferimento alla DSU a fini ISEE. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto può individuare modalità di presentazione della richiesta del Rdc, anche contestualmente alla presentazione di tale documento, tenuto conto delle semplificazioni dovute all'avvio nel 2019 della precompilazione della DSU.

La DSU precompilata può essere accettata o modificata, con eccezione dei trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni.

Inoltre, l'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore o di sue componenti compatibili con i requisiti reddituali e patrimoniali richiesti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente D.L. per l'accesso al beneficio economico del Rdc (comma 2).

Il riconoscimento del beneficio.

Il riconoscimento è effettuato dall'INPS, che entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione delle informazioni contenute nella domanda verifica il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate, acquisendo dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici di informazioni rilevanti.

Il riconoscimento avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto (comma 3). Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)⁵⁶, la verifica della sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti spetta ai comuni, che devono comunicarne l'esito all'INPS per il tramite della Piattaforma digitale finalizzata al coordinamento dei comuni. L'ANPR mette a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4). In caso di esito positivo delle verifiche e di rispetto delle altre condizioni richieste, il beneficio viene erogato attraverso la "Carta Rdc".

⁵⁵ Art. 32 del D.Lgs. 241/1997

⁵⁶ **Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente**: banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali. È istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs n. 82/2005

I requisiti economici di accesso al Rdc (comma 5) si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU⁵⁷. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non vi sia una comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi da parte dell'INPS.

La Carta Rdc.

Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc (comma 6), emessa in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, avviene alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie della Carta acquisti per l'erogazione del beneficio⁵⁸.

Il numero di carte deve essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni componente maggiorenne del nucleo familiare. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avverrà esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.

La Carta Rdc permette di:

- soddisfare le esigenze previste per la Carta acquisti;
- effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore 100 euro per un individuo singolo (moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza determinato in base alla composizione del nucleo familiare⁵⁹);
- effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste dal presente provvedimento per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà⁶⁰.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante.

In ogni caso, è vietato utilizzare il beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Non sono previste, in ogni caso, procedure di verifica dell'utilizzo del contante né sanzioni relative al suddetto divieto.

⁵⁷ Dal 1° gennaio 2019 il periodo di validità dell'ISEE rimane di 12 mesi ma il rinnovo andrà eseguito dal 1° settembre di ciascun anno.

⁵⁸ Art. 81, c. 35, lett. b) D.L. 112/2008

⁵⁹ Art. 2, c. 5 del presente D.L.

⁶⁰ Art. 3, c. 1, lett. b) e c. 3 del presente D.L.

Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle Piattaforme informatiche per l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale⁶¹ per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le agevolazioni per le tariffe di gas e di elettricità.

Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative (comma 7), in particolare:

- alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate; Si ricorda in proposito che è prevista l'applicazione ai clienti economicamente svantaggiati le tariffe elettriche agevolate del "bonus elettrico"⁶², demandando a un decreto ministeriale, al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, la definizione dei criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare la revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
- alla compensazione per la fornitura di gas naturale. Sono estese alle famiglie economicamente svantaggiate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le agevolazioni relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, c.d. bonus gas⁶³, riconoscendo altresì la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute⁶⁴.

Articolo 6 (Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti).

Le piattaforme digitali per il coordinamento dei Centri per l'Impiego.

Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, connessi al Reddito di cittadinanza, e per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del medesimo Rdc, l'art. 6 del D.L. 4/2019 dispone l'istituzione di **due piattaforme digitali**:

Il **SIUPL** (Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro), situato presso Anpal e destinato al coordinamento dei centri per l'impiego;

il **SIUSS** (Sistema informativo unitario dei servizi sociale), situato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il coordinamento dei comuni nei programmi di assistenza sociale.

⁶¹ Art. 6, c. 1 del presente D.L.

⁶² **"Bonus elettrico"**: sconto sulla bolletta, al fine di assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose, art. 1, c. 375, della L. 266/2005

⁶³ Art. 3, c. 9, del D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009

⁶⁴ D.M. 28 dicembre 2007

Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito di questi ultimi, tra i servizi per il lavoro e i servizi sociali.

Per ottenere il Rdc, il beneficiario accederà a un'unica pagina web e, successivamente, verrà indirizzato, a seconda delle necessità, verso la sub-piattaforma più coerente con le proprie caratteristiche socio-anagrafiche, professionali ed occupazionali. Nel decreto n. 150/2015, ovvero la parte del Jobs Act dedicata alla riforma dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, la piattaforma era uno strumento complementare; qui, invece, il Siuss e Siupl rappresentano il "centro" dell'intero sistema e permetteranno:

1. l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale;
2. la condivisione delle informazioni tra amministrazioni centrali e servizi territoriali (compresi i servizi sociali locali), che costituirà, ai sensi del comma 5, il cosiddetto "nodo di coordinamento nazionale";
3. analisi, monitoraggio e controllo del programma del Rdc;
4. il caricamento delle "vacancy" da parte delle imprese (unico modo per accedere all'incentivo economico previsto dal Rdc);
5. realizzazione del "fascicolo elettronico del lavoratore", contenente le informazioni raccolte dal sistema informativo unitario, tra cui i dati relativi alle schede anagrafico-professionali.

Tutte le informazioni relative ai beneficiari confluiranno in un unico fascicolo: accanto a un quadro generale, proveniente dalle informazioni presso centri per l'impiego e Comuni, con un'operazione di "interoperabilità", l'Inps metterà a disposizione i dati identificativi dei singoli componenti dei nuclei familiari beneficiari del Rdc, oltre che sulla condizione economica e patrimoniale, e sull'ammontare del beneficio economico.

Dalla piattaforma digitale sarà possibile verificare anche: l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o per l'inclusione sociale; la profilazione occupazionale⁶⁵; il rispetto della "condizionalità"; le informazioni sui progetti attivati per l'inserimento lavorativo o sociale e il coordinamento tra essi; il rispetto degli appuntamenti in agenda fissati tra beneficiario e operatori dei Centri per l'impiego e/o servizi sociali e, infine, la possibilità, ove risulti necessario, nel corso della fruizione del beneficio, integrare

⁶⁵ La Profilazione è l'insieme delle tecniche e delle procedure utilizzate per conoscere in modo approfondito i beneficiari delle politiche per il lavoro, allo scopo di offrire loro servizi realmente personalizzati di accompagnamento e inserimento nel mercato del lavoro e assicurare così anche una maggiore efficienza della spesa pubblica: le misure di politica attiva che il centro per l'impiego (Cpi) propone alla persona disoccupata sono delineate in funzione del suo profilo personale di occupabilità, che riflette la sua distanza dal mercato del lavoro.

o modificare i sostegni e gli impegni originariamente non inclusi nei Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale.

Ai sensi del comma 6, i centri per l'impiego ed i comuni segnalano alle piattaforme dedicate l'elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti, dalla quale si possano dedurre un'eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la mancanza del diritto al beneficio. Il suddetto elenco è comunicato dall'amministrazione responsabile della piattaforma cui è pervenuta la comunicazione all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza, che ne tengono conto nella programmazione dell'attività di accertamento. Per le suddette finalità ispettive, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza accedono alla piattaforma SIUSS.

Il comma 7 reca una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica ed una norma di chiusura, sempre di carattere finanziario⁶⁶.

Il comma 8 specifica che, al fine di attuare il Reddito di cittadinanza anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatici, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di società in *house*, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 7 (Cause di decadenza e sanzioni)

Decadenza del beneficio e sanzioni.

Essendo il reddito di cittadinanza uno strumento di sostegno economico alle famiglie che versano in situazioni di difficoltà economica, è necessario che la sua previsione all'interno del nostro ordinamento sia accompagnato da un consistente apparato sanzionatorio che scoraggi eventuali tentativi di abuso dell'istituto in commento. Alle esigenze di reprimere le condotte che si pongano in contrasto con il reddito di cittadinanza è dedicato, appunto, l'art. 7 del decreto ministeriale del 17 gennaio 2019.

Sanzioni

Al primo **comma** dell'articolo in commento viene stabilito che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni⁶⁷ chiunque, al fine di ottenere indebitamente il Reddito di cittadinanza, renda o faccia uso di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero ometta informazioni dovute.

⁶⁶ Art. 1, comma 386 della L. 208/2015.

⁶⁷ Si deve osservare che tale pena è più elevata anche rispetto a quelle generali previste per le fattispecie delittuose di falso commesse da un pubblico ufficiale (Articoli 476 e 479 c.p.) relativi ai casi di falso materiale ed ideologico commessi da un pubblico ufficiale in atti pubblici.

È punita con la reclusione da uno a tre anni, ai sensi del **comma 2** l'omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio, anche qualora proveniente da attività irregolari, o di altre informazioni, dovute entro i termini previsti e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.

Il **comma 3** prescrive che alle condanne in via definitiva per le fattispecie di cui ai commi 1 e 2, o per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche⁶⁸, ovvero alla sentenza di c.d. patteggiamento per i medesimi reati, consegua la revoca del Rdc con efficacia retroattiva (a cui consegue l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite) e che il beneficio medesimo non possa essere di nuovo richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna. Il suddetto termine dilatorio *semberebbe* riferirsi a tutti i componenti del nucleo familiare.

Decadenza

Il **comma 4** stabilisce, dopo aver precisato che restano ferme le previsioni di cui al terzo comma, la revoca del Reddito di cittadinanza per i casi in cui l'INPS accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della domanda ovvero l'omessa comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare. La revoca ha efficacia retroattiva⁶⁹.

È inoltre prevista, in base al **comma 5**, anche una sanzione di decadenza non retroattiva qualora uno dei membri del nucleo familiare:

- non effettui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro⁷⁰;
- non sottoscriva il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui al precedente articolo 4⁷¹;
- non partecipi, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione in materia di mercato del lavoro⁷²;
- non aderisca ai progetti (di cui all'articolo 4, comma 15), secondo le modalità e le condizioni ivi stabilite e qualora il comune di residenza li abbia istituiti;

⁶⁸ Di cui all'articolo 640-bis del codice penale.

⁶⁹ Da ciò deriva l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.

⁷⁰ Con l'eccezione dei casi di esclusione ed esonero.

⁷¹ Con l'eccezione dei casi di esclusione ed esonero.

⁷² Di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto

- rifiuti tre offerte di lavoro congrue, ovvero, indipendentemente dal numero di offerte precedentemente ricevute, rifiuti un'offerta congrua dopo l'eventuale rinnovo⁷³ del beneficio;
- non effettui le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettui comunicazioni mendaci, alle quali consegua un beneficio economico del Rdc in misura maggiore⁷⁴;
- non presenti una DSU (dichiarazione sostitutiva unica ai fini dell'ISEE) aggiornata, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, in caso di variazione del nucleo familiare;
- sia trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie ivi richiamate, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa in assenza delle comunicazioni di cui al precedente articolo 3, comma 9.

La sanzione di decadenza si applica anche (**comma 6**) nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU ovvero in sede di altro atto nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio⁷⁵.

Riduzioni del beneficio

Il **comma 7** prevede alcune riduzioni (in misura crescente) del beneficio economico e l'eventuale successiva decadenza⁷⁶ per i casi di mancata presentazione da parte anche di un solo membro del nucleo familiare alle convocazioni (effettuate dai servizi competenti) di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, salvo che sussista un giustificato motivo⁷⁷.

In modo analogo, i **commi 8 e 9** stabiliscono alcune riduzioni - anch'esse in misura crescente - del beneficio economico e l'eventuale successiva decadenza⁷⁸ per le ipotesi, rispettivamente:

- di mancata partecipazione, anche da parte di un solo membro del nucleo familiare, alle iniziative di orientamento⁷⁹;

⁷³ Ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

⁷⁴ Per quanto quest'ultimo profilo, cfr. il comma 6 del presente articolo 7.

⁷⁵ Incluse le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10. In tal caso, si dispone altresì il recupero delle somme corrisposte in eccesso.

⁷⁶ Non retroattiva.

⁷⁷ La decadenza è prevista per il terzo caso di mancata presentazione.

⁷⁸ Non retroattiva.

⁷⁹ Di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del citato D.Lgs. n. 150 del 2015.

- di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale⁸⁰, relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero alla tutela della salute⁸¹.

Ulteriori disposizioni in materia di sanzioni

Il **comma 10** specifica che l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 7, diverse da quelle penali, ed il recupero dell'indebitato competono all'INPS, con le modalità ivi previste o richiamate, e che i medesimi indebitati (al netto delle spese di recupero) sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al Fondo per il Reddito di cittadinanza.

Ai sensi del **comma 11** e fatti salvi i diversi termini dilatori di cui al comma 3, la domanda per il Reddito di cittadinanza può essere di nuovo presentata, dal medesimo richiedente ovvero da altro membro del nucleo familiare, solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza⁸².

Il **comma 12** prescrive, con riguardo alle informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, e in riferimento agli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza, doveri di comunicazione tra i centri per l'impiego, i comuni e l'INPS.

L'omessa comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza dal Reddito di cittadinanza determina responsabilità disciplinare e contabile a carico del funzionario, ai sensi del **comma 13**.

Il **comma 14** prevede che, nelle ipotesi di false dichiarazioni e di conseguente accertato illegittimo godimento del Reddito di cittadinanza, i centri per l'impiego, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate e l'Ispettorato nazionale del lavoro trasmettano, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.

Il **comma 15** specifica che i comuni sono tenuti a svolgere le verifiche e i controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici, quelle raccolte dai servizi sociali e con ogni altra informazione utile all'individuazione di omissioni nelle dichiarazioni o di dichiarazioni mendaci⁸³.

⁸⁰ Di cui all'articolo 4.

⁸¹ Si fa riferimento agli impegni di prevenzione o cura individuati da professionisti sanitari.

⁸² Ovvero decorsi sei mesi, nel caso in cui facciano parte del nucleo familiare soggetti minorenni o con disabilità, come definita ai fini ISEE

⁸³ Intese al riconoscimento del Reddito di cittadinanza.

Articolo 8 (Incentivi per l'impresa e per il lavoratore).

Le agevolazioni per l'impresa che assume un Beneficiario di Rcd e per i lavoratori che avviano un'attività lavorativa.

Gli incentivi per l'impresa e per il lavoratore.

Il comma 1 riconosce ai datori di lavoro⁸⁴ l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL).

Tale esonero è riconosciuto nel limite dell'importo mensile del Rcd percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso (e nella misura fissa di 5 mensilità nel caso di rinnovo), per un importo comunque non superiore a 780 euro mensili (comunque nel limite dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) e non inferiore a cinque mensilità.

Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rcd, stipula presso il Centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

È prevista una sanzione in caso di licenziamento ingiustificato del beneficiario di Rcd, salvo i casi in cui questo avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni previste⁸⁵ per i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, ossia il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Il comma 2 dispone che se l'assunzione avviene a seguito del percorso formativo e di riqualificazione professionale, svolto a favore del beneficiario di Rcd dagli Enti di formazione accreditati che hanno stipulato presso i CPI e presso i soggetti accreditati, se tale possibilità è prevista da leggi regionali, un Patto di Formazione⁸⁶, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal

⁸⁴Si tratta dei datori di lavoro che comunicano le disponibilità dei posti vacanti alla Piattaforma digitale di cui all'art. 7, c.1) e che assumono a tempo pieno ed indeterminato il beneficiario di Rcd, anche attraverso l'intermediazione di un soggetto accreditato (ex art. 12 del D.Lgs. 150/201515), e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali

⁸⁵Art. 116, c. 8, lett. a) L. 388/2000)

⁸⁶Anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti standard di qualità della formazione e sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) è riconosciuto sia al datore di lavoro che assume, sia all'Ente di formazione accreditato (sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario di Rdc).

L'esonero è riconosciuto ai predetti soggetti nel limite della metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso⁸⁷. Il periodo di fruizione dell'esonero previsto per il datore di lavoro è lo stesso per l'Ente di formazione accreditato. per un importo comunque non superiore a 390 euro mensili (comunque nel limite dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) e non inferiore a 6 mensilità per metà dell'importo del Rdc.

Anche in questo comma si prevede che, in caso di licenziamento, salvo i casi in cui questo avvenga per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni previste per i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi⁸⁸, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Viene prevista la facoltà per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze) di stipulare convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc e per il monitoraggio delle attività degli Enti di formazione.

Le suddette agevolazioni, per il comma 3, si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto⁸⁹ del criterio di fruizione degli incentivi all'occupazione⁹⁰ secondo cui il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti⁹¹, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di:

- dimissioni volontarie
- invalidità
- pensionamento per raggiunti limiti d'età
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro

⁸⁷ È prevista la misura fissa di 6 mensilità per metà dell'importo del Rdc nel caso di rinnovo

⁸⁸Si tratta di una sanzione civile

⁸⁹ Con riferimento esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato

⁹⁰Art. 31, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 150/2015

⁹¹ Con riguardo all'"impresa unica", art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013

- licenziamento per giusta causa.

Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli altri principi generali di cui all'art. 31 del D.Lgs. 150/2015, che definisce i principi generali di fruizione degli incentivi, al fine di garantire un'omogenea applicazione degli stessi.

Oltre al richiamato principio enunciato dalla lett. f), gli altri principi dispongono che gli incentivi non spettano:

- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore con diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine e se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale⁹².

Gli incentivi non spettano inoltre ove ci siano lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti e un datore che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo⁹³.

I Beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa.

Ai beneficiari del Rdc è riconosciuto un beneficio addizionale corrispondente a sei mensilità di Rdc nel limite massimo di 780 euro mensili in caso di avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio (comma 4).

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico, definisce con decreto le modalità di richiesta ed erogazione del beneficio addizionale.

⁹² Salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

⁹³ Con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore.

La regolarità della fruizione dei benefici.

Il comma 5 subordina la fruizione degli incentivi per assunzioni al DURC (Documento unico di regolarità contributiva⁹⁴).

A decorrere dal 1° luglio 2007 infatti i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti⁹⁵.

Le agevolazioni.

Le suddette agevolazioni (comma 6) sono riconosciute entro i limiti e secondo le disposizioni dei Regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014⁹⁶.

Si tratta di quegli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nel settore agricolo e a 30.000 euro in quello della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre esercizi finanziari che, per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive e oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e, dunque, non suscettibili di provocare un'alterazione della concorrenza tra gli operatori economici.

Il comma 7 dispone invece che le agevolazioni per le assunzioni sono compatibili e aggiuntive rispetto all'incentivo disposto dall'art. 1, c. 247, della Legge di bilancio per il 2019.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge, gli sgravi contributivi disciplinati dal presente articolo sono fruiti sottoforma di credito di imposta per il datore di lavoro. L'art. 1, c. 247, della L. 145/2018 prevede che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possono stabilire per il 2019 e il 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato⁹⁷ di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del

⁹⁴ Documento dei datori di lavoro, art. 1, c. 1175 L. 296/2006

⁹⁵ Le cause ostative al rilascio del DURC sono attualmente previste dal D.M. 30 gennaio 2015

⁹⁶ Gli aiuti cd. nel settore agricolo sono regolati, in particolare, dal Reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408, mentre per il settore della pesca e dell'acquacoltura, dal Reg. (UE) 27 giugno 2014, n. 717

⁹⁷ Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna

datore di lavoro privato⁹⁸ entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. La rimodulazione in esame dei suddetti programmi operativi non può essere superiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Le azioni di rimodulazione sono adottate con le procedure previste dalla disciplina vigente.

Articolo 9 (Assegno di ricollocazione).

L'assegno di ricollocazione Rdc e il Servizio di Assistenza alla Ricollocazione.

L'articolo 9 del D.L. 4/2019 dispone che, fino al 31 dicembre 2021, è prevista l'erogazione di un assegno di ricollocazione rivolto alla persona beneficiaria della nuova misura tenuta alla stipula del Patto per il lavoro. Tale assegno viene attribuito dall'Anpal decorsi 30 giorni dalla liquidazione del reddito di cittadinanza e sarà spendibile a scelta della persona presso un centro per l'impiego o un ente accreditato ai servizi per il lavoro, da scegliere entro 30 giorni dall'attribuzione⁹⁹.

6.1 L'Assegno di ricollocazione.

L'assegno di ricollocazione è uno strumento che aiuta le persone a migliorare le proprie possibilità di ricollocarsi nel mercato del lavoro e consiste in un importo da utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza intensiva personalizzata per la ricerca di occupazione (centri per l'impiego o enti accreditati ai servizi per il lavoro).

La persona destinataria dell'assegno può scegliere liberamente l'ente da cui farsi assistere. Il centro per l'impiego o l'operatore accreditato scelto assegna un/a tutor che affianca la persona attraverso un programma personalizzato di ricerca intensiva per trovare nuove opportunità di impiego adatte al suo profilo.

L'importo dell'assegno viene riconosciuto non alla persona disoccupata, ma all'ente che fornisce il servizio di assistenza alla ricollocazione e solo se la persona trova lavoro. L'importo varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 5.000 euro, a seconda del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro e del grado di difficoltà per ricollocare la persona disoccupata (profilo di occupabilità).

Le tipologie di contratto per le quali si riconosce l'esito occupazionale sono il tempo indeterminato, compreso l'apprendistato, il tempo determinato, maggiore o uguale a 6 mesi (3 mesi per Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

⁹⁸ Fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

⁹⁹ Per l'assegno di ricollocazione Rdc è necessario attendere la delibera di Anpal che ne disciplinerà importo e modalità operative.

A partire dal 29 gennaio 2019 non è più possibile richiedere nuovi assegni di ricollocazione per i lavoratori in Naspi disoccupati da almeno 4 mesi (ADR NASpI). Infatti, il decreto-legge 4/2019 (all'articolo 9, comma 7) dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Tuttavia gli AdR Naspi già richiesti prima del 29 gennaio 2019 continueranno secondo le regole, le modalità operative precedentemente stabilite (mediante il regolare accesso con proprie credenziali al portale ADR NASpI), sino al termine del periodo di assistenza intensiva previsto. Al riguardo, restano valide le indicazioni per i soggetti erogatori circa le modalità provvisorie per il riconoscimento dei contributi.

L'utilizzo dell'Assegno di ricollocazione Rdc.

Allo scopo di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, nella fase di prima applicazione della disciplina contenuta nel decreto in esame e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il beneficiario del Rdc tenuto a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti *accreditati*¹⁰⁰ (comma 1).

A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, entro 30 giorni dal riconoscimento dell'AdR i suddetti soggetti devono scegliere il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva¹⁰¹, che ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno; se entro 30 giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si attiva nella ricollocazione del beneficiario, questo deve rivolgersi ad altro soggetto erogatore (comma 2).

I commi da 3 a 6 dell'articolo in esame dettano disposizioni circa gli elementi che devono essere previsti dal servizio di assistenza alla ricollocazione e circa le modalità operative e l'ammontare dell'AdR.

In particolare, il comma 3 dispone che il **servizio di assistenza alla ricollocazione** deve prevedere:

- **l'affiancamento di un tutor** al soggetto beneficiario, con l'onere per quest'ultimo di svolgere le attività individuate dal tutor e di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi di quanto previsto dal decreto in esame all'art 4 (vedi *supra*);

¹⁰⁰ L'art. 12 del D.Lgs. 150/2015 ha disposto l'istituzione, da parte dell'ANPAL, dell'Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro (nel quale vengono iscritte anche le agenzie per il lavoro). L'accreditamento è la procedura mediante la quale l'Anpal, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro. I criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento sono contenuti nel DM 11 gennaio 2018, sulla base dei seguenti principi e criteri.

¹⁰¹ Prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL, anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli istituti di patronato convenzionati

- il **programma di ricerca intensiva** della nuova occupazione e la relativa area;
- l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il **rifiuto ingiustificato**, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività individuate dal *tutor*, o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto in esame all'art. 7;
- la **sospensione del servizio** nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

Il SIUPL, ai sensi del comma 4, dà immediata comunicazione dell'utilizzo dell'AdR presso un soggetto accreditato al centro per l'impiego con cui è stato stipulato il Patto per il Lavoro (o a quello nel cui territorio risiede il beneficiario).

Si dispone (comma 5), inoltre, che il Consiglio di amministrazione dell'ANPAL (previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) definisce le modalità operative e l'ammontare dell'assegno sulla base di determinati principi previsti dalla normativa vigente¹⁰².

Il comma 6 prevede che l'ANPAL monitori l'andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle quali (tenendo anche conto della percentuale di successi occupazionali), l'ANPAL sospende l'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio, anche prospettico, di esaurimento delle risorse¹⁰³.

Infine, al comma 8 è disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'art. 23, c. 1, del D.Lgs. 150/2015, ossia i disoccupati percettori di NASpI e disoccupati da più di quattro mesi.

¹⁰² Secondo l'art. 23, c. 7, del D.Lgs. 150/2015 i suddetti principi sono: riconoscimento dell'assegno prevalentemente a risultato occupazionale conseguito; definizione dell'ammontare dell'assegno in modo da mantenere l'economicità dell'attività; graduazione dell'ammontare dell'assegno in relazione al profilo personale di occupabilità; obbligo, per il soggetto erogatore del servizio, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto.

¹⁰³ Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione è a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'art. 1, c. 215, della L. di stabilità n. 147/2013 per la realizzazione di iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione.

Articolo 11 (Modifiche alla disciplina del reddito di inclusione)

Cosa accade del reddito di inclusione?

L'**articolo 11** modifica il D.Lgs. 147/2017¹⁰⁴ che aveva istituito il Reddito di inclusione. Ai sensi dell'**articolo 13**¹⁰⁵ del decreto in esame, tale misura non potrà più essere richiesta a decorrere dal mese di marzo 2019 mentre, a decorrere dal successivo mese di aprile 2019, non sarà più riconosciuta.

Disciplina Transitoria

Coloro i quali hanno avuto riconosciuto il Reddito di inclusione in data anteriore al mese di aprile 2019, continueranno a ricevere l'erogazione di tale beneficio per tutta la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc, ed il progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare beneficiario del ReI¹⁰⁶. Di conseguenza, a partire dal 1° aprile 2019, verrà quasi completamente abrogato il Capo II del D. Lgs. 147/2017, dedicato al ReI. Rimarranno, invece, in vigore sia il Capo III (dedicato al riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà), sia il Capo IV (dedicato al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali).

Modifiche del Capo II

Per quanto riguarda il Capo II soltanto gli articoli 5, 6, 7 e 10 non verranno abrogati, i quali subiranno, però, delle modifiche funzionali all'istituzione del Rdc. Per essere precisi: l'**art. 5**¹⁰⁷ del D. Lgs. 147/2017¹⁰⁸, verrà modificato nelle parti dedicate ai punti di accesso al ReI, istituiti in ogni ambito territoriale con lo scopo di fornire ai nuclei familiari interessati informazioni, consulenze ed orientamento sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali, e quando ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del ReI. Per coordinamento, vengono poi soppressi i riferimenti ai "beneficiari del ReI" o sostituiti con "beneficiari del Rdc". Nel progetto del legislatore restano vigenti le parti dedicate alla valutazione multidimensionale finalizzata a identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti e la successiva presa in carico dei servizi sociali e territoriali. Di conseguenza, la rubrica dell'art. 5 è stata modificata in "Valutazione multidimensionale". Sono stati quindi soppressi i riferimenti¹⁰⁹ relativi agli esiti delle verifiche dei requisiti di accesso al ReI e dei termini¹¹⁰ entro i quali deve

¹⁰⁴ Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà

¹⁰⁵ Disposizioni transitorie e finali

¹⁰⁶ Così come definito dall'art. 6 del D. Lgs. 147/2017

¹⁰⁷ Soppressione dei commi 1 e 6 e modifiche dei commi 2, 3, 4 e 5

¹⁰⁸ "Punti per l'accesso al ReI e valutazione multidimensionale"

¹⁰⁹ Contenuti al comma 4

¹¹⁰ 25 giorni lavorativi

essere programmata l'analisi preliminare. È stato invece mantenuto, nel provvedimento in esame, che l'analisi preliminare debba essere effettuata da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso in cui, dopo la valutazione preliminare, la situazione di povertà appaia prioritariamente connessa alla sola situazione lavorativa, l'articolo in esame sopprimendo¹¹¹, i rinvii al patto di servizio o al programma di ricerca intensiva di occupazione, prevede che “i beneficiari (del Rdc) sono indirizzati al competente centro per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare”.

L'art. 6 del D. Lgs. 147/2017, recante disposizioni in materia di “Progetto personalizzato”, è stato in parte modificato: sono stati mantenuti i termini temporali previsti per la sottoscrizione del progetto personalizzato¹¹², mentre sono stati soppressi gli obblighi di comunicazione all'INPS. Per la precisione, non viene più previsto che entro il medesimo termine di venti giorni, gli ambiti territoriali comunichino all'INPS, ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI, la sottoscrizione del progetto, o eventualmente del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva dell'occupazione. Non viene nemmeno più previsto che, in assenza di sottoscrizione del progetto, il ReI non sia erogato, fatta salva la deroga in sede di avvio del ReI.

L'art. 7 del D. Lgs. 147/2017, dal titolo “Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà”, elenca i servizi per l'accesso e la valutazione nonché i sostegni afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali da individuare nel progetto personalizzato. Nella parte dedicata ai servizi¹¹³ è stata modificata la lettera a), andando ad escludere i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI mentre hanno trovato conferma gli altri servizi previste dalla norma¹¹⁴. La norma ora in esame modifica poi il comma 3 dell'articolo 7, in cui sono individuate le risorse attribuite agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi sociali attualmente funzionali al ReI, ma funzionali in futuro al Rdc¹¹⁵. Il comma 3 precisa che la quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali è pari (in sede di prima applicazione) a: - 297 milioni di euro nel 2018; - 347 milioni di euro nel 2019; - 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020¹¹⁶. Tali quote, nelle intenzioni del provvedimento

¹¹¹ All'interno dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 147/2017

¹¹² Deve essere sottoscritto dai componenti del nucleo familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare

¹¹³ Comma 1

¹¹⁴ Il servizio sociale professionale per la presa in carico; i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; il sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale; l'assistenza domiciliare socio-assistenziale; il sostegno alla genitorialità e il servizio di mediazione familiare; il servizio di mediazione culturale nonché il servizio di pronto intervento

¹¹⁵ La cosiddetta quota povertà

¹¹⁶ Questi includono i 20 milioni per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora

in esame, sono destinate a rimanere fisse, in quanto viene cancellata la possibilità attualmente prevista¹¹⁷, (in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse) di poter rideterminare la “quota povertà”, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

L'**art. 10**, recante disposizioni in materia di “ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica”, prevede che, a decorrere dal 2019, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE (DSU¹¹⁸) sia precompilata a cura dell'INPS¹¹⁹, con la collaborazione dell'Agenzia delle entrate. Le modalità tecniche per l'accesso dei cittadini alla dichiarazione precompilata saranno definite con un provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e come ora previsto da una modifica¹²⁰ dettata dall'articolo 11 del D.L. in esame, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Modifiche dei termini di validità della DSU

Il provvedimento ora in esame modifica anche i termini¹²¹ fissati dall'**art. 10**, comma 4, del D. Lgs. 147/2017, relativamente ai termini di validità della DSU. La decorrenza della validità viene fatta partir dal 1° settembre 2019 anziché dal 1° gennaio 2019; a partire da quella data, la DSU avrà validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto¹²². I dati su redditi e patrimoni contenuti nella DSU sono comunque aggiornati prendendo come riferimento l'anno precedente. L'articolo ora in esame aggiunge poi due commi (il **2-bis** e il **2-ter**) nel corpo dell'art. 10 del D. Lgs. 147/2017 in tema di consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali. Il neo-aggiunto comma 2-bis stabilisce che, ai fini della precompilazione dell'ISEE, i componenti maggiorenni del nucleo familiare devono esprimere preventivamente il consenso¹²³ al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali¹²⁴, come previsto dalla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. All'atto della manifestazione del consenso, il componente maggiorenne deve altresì indicare i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere alla DSU precompilata; restando ferma la facoltà, da parte di ciascun componente maggiorenne il nucleo familiare di inibire in ogni momento all'INPS, all'Agenzia delle entrate ed ai centri di assistenza fiscale

¹¹⁷ Dal secondo periodo del comma 3 che viene abrogato

¹¹⁸ Dichiarazione Unica Sostitutiva

¹¹⁹ Il termine del 2019 dal quale si potrà accedere alla modalità precompilata deve ancora essere fissato da un decreto interministeriale lavoro/economia

¹²⁰ Modifica operata all'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 147/2017

¹²¹ Come di recente modificati dall'art. 5 del decreto-legge 91/2018

¹²² Le DSU in corso di validità alla data del 1° settembre 2019, restano valide fino al 31 dicembre 2019

¹²³ Il consenso può essere manifestato rendendo apposita dichiarazione presso le strutture territoriali dell'INPS ovvero presso i centri assistenza fiscale, nonché in maniera telematica mediante accesso al portale dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate

¹²⁴Comprese le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonché quelle comunicate all'Anagrafe tributaria dagli intermediari finanziari su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti del nucleo familiare.

L'utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata. Il successivo comma 2-ter prende in considerazione, invece, i casi di consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali, espresso in maniera non corretta o negato ai fini della elaborazione della DSU precompilata, (restando ferma però la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata). In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate analiticamente le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.

L'**art. 24** del D. Lgs. 147/2017, che detta alcune norme procedurali che istituiscono e disciplinano il nuovo sistema informativo dei servizi sociali (NSISS), viene modificato, prevedendo fra le sue articolazioni la Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale (l'intervento viene attuato inserendo dopo il comma 3, lettera a), numero 2), il seguente: 2-bis).

Soppressione Banca dati del ReI

In ultimo, viene soppresso il comma 9 dell'art. 24 che definisce la Banca dati del ReI.

Il ruolo della formazione professionale – il patto di formazione, il ruolo di Università ed Enti pubblici di ricerca

Il patto di formazione RdC è un meccanismo che prevede che i datori di lavoro che comunichino ai centri per l'impiego o all'agenzia per il lavoro, eventuali posizioni vacanti, di ottenere uno sgravio contributivo da 5 a 18 mensilità e 6 mensilità se trattasi di donne o disoccupati di lunga durata. Qualora l'impresa assuma poi, direttamente dall'agenzia o da un ente di formazione, lo sgravio arriva al 50%. (fonte sito inps)

Gli Enti di formazione accreditati possono stipulare, presso i Centri per l'impiego, un Patto di formazione con cui garantire al beneficiario del reddito di cittadinanza un percorso formativo o di riqualificazione, con il coinvolgimento di università e enti pubblici di ricerca «secondo i più alti standard di qualità e della formazione e sulla base di indirizzi» definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Un patto di formazione, per garantire un percorso formativo e di riqualificazione, può essere stipulato, presso i Centri per l'impiego, anche dal datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di reddito di cittadinanza. (fonte il sole 24 h online).

L'istituto del patto di formazione si lega a doppio filo con il disposto di cui all'art. 8. del decreto 4/2019. La norma in commento, nell'ottica del legislatore, riveste la fondamentale funzione di incentivazione all'assunzione dei soggetti percipienti il reddito di cittadinanza. La disposizione in parola mira ad istituire un meccanismo premiale, in forza del quale a beneficiare (indirettamente) del reddito di cittadinanza sia una vera e propria pletora di soggetti: in particolare, a godere di un sostegno economico sono:

Il datore di lavoro che abbia assunto a tempo pieno ed indeterminato il beneficiario del reddito di cittadinanza, previo l'espletamento delle formalità riportate dallo stesso art. 8, comma I e di cui si è già dato conto in precedenza. Va peraltro rilevato come sia prevista una sanzione specifica nel caso in cui il datore di lavoro licenzi – in assenza di giusta causa o giustificato motivo- il beneficiario del rdc: in tal caso, infatti, egli sarà “tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni previste (dall'art. 116, c. 8, lett. a) della L. 388/2000) per i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, ossia il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti”¹²⁵.

Condizione per l'ottenimento del beneficio, a norma del terzo comma dell'art. 8, è che le assunzioni (a tempo indeterminato) operate dall'imprenditore comportino un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 31, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 150/2015¹²⁶.

I c.d. enti di formazione accreditati, a condizione che questi effettivamente abbiano concorso all'assunzione dei percipienti il reddito di cittadinanza. Anche nel caso degli enti formativi, il beneficio economico conseguente all'espletamento della loro funzione nel percorso culminante nell'assunzione del destinatario del reddito di cittadinanza consiste nello sgravio contributivo sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti. Le regole per il calcolo dello sgravio sono le stesse valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario di RdC.

Ciò che preme sottolineare, in materia di enti di formazione, è il ruolo prospettato dal decreto 4/2019 che dovrebbero rivestire Università ed Enti di ricerca. Il patto di formazione, di cui si è dato conto in precedenza e che lega beneficiari del rdc ed enti formativi, può infatti essere stipulato “Anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti standard di qualità della formazione”. Non è dato sapere, dal disposto dell'art. 8, in che cosa consisterà la collaborazione tre detti enti; tuttavia, si ritiene che una preziosa indicazione sia offerta dagli indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Ulteriore precisazione da farsi riguarda il “paletto” posto dal decreto consistente alla prescrizione che nega la possibilità di porre in essere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lo stesso beneficiario del reddito di cittadinanza, qualora dia inizio ad un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC. Il beneficio, in questo caso, sarebbe di notevole consistenza considerando la funzione prettamente di contrasto alla

¹²⁵ Cfr <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01098275.pdf>

¹²⁶ Per la nozione di “impresa unica”, si veda l'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013

povertà¹²⁷ del reddito di cittadinanza. Il destinatario del reddito percepisce, infatti, in un'unica soluzione, un beneficio addizionale corrispondente a sei mensilità, nel massimo di 780 euro per mese.

Reddito di cittadinanza: i rilievi del Garante della Privacy e della Corte dei Conti.

La memoria dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con il documento pubblicato l'8 febbraio 2019 richiama l'attenzione sulla necessità di un bilanciamento.

“L’attuazione del Rdc non può, infatti, eludere le garanzie dei diritti e delle libertà sancite dalla disciplina di protezione dati, in danno proprio delle persone che tale beneficio intende invece tutelare.

Quest’ultima domanda al legislatore nazionale la previsione delle condizioni e dei limiti necessari, secondo il canone di proporzionalità, a coniugare la dignità e i diritti fondamentali della persona con esigenze di interesse generale quali quella al contrasto di frodi e abusi, nonché alla realizzazione di percorsi di inclusione sociale e altri obiettivi di politica attiva del lavoro.”

La memoria si articola su cinque riflessioni:

1. Il patrimonio informativo complesso e articolato e la delicatezza delle informazioni che circolano tra vari soggetti pubblici necessitano di un parere dell'Autorità che non è stato richiesto. In ogni caso il meccanismo di riconoscimento, erogazione e gestione del reddito di cittadinanza deve adeguarsi ai principi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
2. Il decreto-legge contiene previsioni di portata generale, inidonee a definire con sufficiente chiarezza le modalità di svolgimento delle procedure di consultazione e verifica delle varie banche dati, ospitate sulle piattaforme istituite presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e al centro di flussi informativi che coinvolgeranno anche a centri per l'impiego e comuni.
3. La disciplina del monitoraggio sull'utilizzo della carta Postepay grazie alla quale si usufruisce dell'assegno viene descritta come un'intrusione nella vita privata degli interessati.
4. L'ISEE precompilato può pregiudicare la sicurezza dei dati contenuti nell'Anagrafe tributaria e, soprattutto, nell'archivio dei rapporti finanziari dell'Agenzia delle entrate.
5. Il portale dedicato al reddito di cittadinanza, per ora solo informativo e dal 6 marzo utile per presentare la richiesta, presenta delle criticità per quanto riguarda l'informativa sul trattamento dei dati e le modalità tecniche di implementazione che, ad oggi, comportano.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, partendo dalla riflessione sui punti critici, sottolinea gli interventi necessari per adeguare il sistema alla normativa europea.

¹²⁷ Si vedano, sull'argomento, gli spunti di Tripodina Chiara, Povertà e dignità nella Costituzione italiana: il reddito di cittadinanza come strumento costituzionalmente necessario (Poverty and dignity in Italian Constitution: basic income as constitutionally necessary tool), in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2016, fasc. 4, pt. 1, pp. 732-747

Innanzitutto, come si legge nel documento, le disposizioni normative devono individuare con precisione, conformemente ai principi di trasparenza nei confronti degli interessati, minimizzazione dei dati trattati, privacy per progettazione e impostazione predefinita:

- i titolari del trattamento;
- le tipologie di dati trattati;
- i soggetti ai quali essi possono essere comunicati e le rispettive finalità;
- termini di conservazione dei dati proporzionati (e non eccedenti) rispetto agli scopi perseguiti.

Anche per quanto riguarda i flussi di informazioni che si irradiano dalle piattaforme e dagli enti coinvolti è necessario delineare regole di accesso selettivo alle banche dati, accorgimenti utili a garantire la qualità e l'esattezza dei dati, misure tecniche e organizzative volte a scongiurare rischi di accessi indebiti, utilizzi fraudolenti dei dati o di violazione dei sistemi informativi.

Ferma è poi la posizione del Garante sulle attività di monitoraggio delle spese effettuate con la card del reddito di cittadinanza.

“Le legittime esigenze di verifica di eventuali abusi e comportamenti fraudolenti, si traducono in una sorveglianza su larga scala, continua e capillare sugli utilizzatori della carta, determinando così un'intrusione sproporzionata e ingiustificata su ogni aspetto della vita privata degli interessati.

Per tali ragioni, le disposizioni in esame dovrebbero essere attuate previa un'attenta opera di valutazione dei rischi, in conformità a quanto richiede il Regolamento europeo (artt. 25 e 35).”

Con il reddito di cittadinanza dovrebbe debuttare anche l'ISEE precompilato, una novità che semplifica la procedura della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

L'Autorità Garante richiama l'attenzione sul punto sottolineando che questo aspetto ha una portata ancora più ampia: eventuali falle nel sistema, in questo caso, interessano tutti i cittadini che hanno bisogno del calcolo ISEE e non solo quelli che richiedono il reddito di cittadinanza.

Con l'ISEE precompilato il cittadino avrà a disposizione le informazioni contenute nelle banche dati dell'Inps e dell'Agenzia delle entrate, inclusi i dati sui saldi dei rapporti finanziari e le relative giacenze medie, riferite a terzi, ovvero a tutti componenti del suo nucleo familiare.

Si tratta di contenuti delicati che vanno salvaguardati, anche e soprattutto dal “rischio di fraudolente sostituzioni di identità” e da eventuali attacchi informatici. Per farlo, gli strumenti previsti, ad oggi, non sono adeguati.

Nel documento si legge:

“In questo quadro, si inseriscono le disposizioni del decreto-legge che, pur in un’ottica di semplificazione, subordinano la precompilazione della Dsu al rilascio del consenso, o al mancato divieto del trattamento dei propri dati, che ogni componente il nucleo familiare, se maggiorenne, potrà manifestare presso le sedi Inps, sul sito dell’Istituto o dell’Agenzia, e presso i Caf (cfr. il nuovo comma 2-bis dell’art. 10 del d.lgs. 147 del 2017).

Tuttavia, l’introduzione di questo complesso accorgimento del consenso/inibizione al trattamento da parte degli interessati - peraltro non conforme ai requisiti del diritto europeo, non potendo in questo caso il consenso costituire un valido presupposto di liceità del trattamento stesso - non rappresenta un presidio adeguato rispetto alla sicurezza di tali informazioni.”

Il documento sottolinea, infine, un altro paradosso: anche in contrasto con la manifestazione di volontà dell’interessato, in caso di presentazione della DSU in modalità cartacea da parte di un componente del nucleo familiare devono essere restituite al dichiarante (e quindi anche al Caf), al momento del rilascio dell’attestazione Isee, informazioni di dettaglio relative a eventuali omissioni o difformità riscontrate negli archivi dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate, di tutti i componenti il nucleo familiare, incluse quelle relative ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare.

L’opinione della corte dei conti

I presupposti finanziari per un significativo aumento di spesa pubblica per prestazioni sociali nel campo dell’assistenza e della previdenza si sono creati grazie all’approvazione della legge di bilancio 2019¹²⁸ e al D.L. 4/2019. Sono stati varati anche altri provvedimenti, di dimensione e tipologia diversa¹²⁹, che attenuano l’incremento di spesa corrente derivante dai due interventi principali.

In occasione della discussione sul disegno di legge di bilancio 2019, la Corte precisava che, al di là della rilevanza quantitativa delle misure e del loro primo impatto sui saldi, una loro valutazione compiuta richiedeva la conoscenza delle caratteristiche qualitative e dei dettagli microeconomici ed era rinviata, pertanto, al momento dell’emanazione delle norme specifiche. Per il momento è possibile, da parte della Corte, portare all’attenzione solo alcune osservazioni sul disegno proposto per RdC e Quota 100, mentre una valutazione più approfondita potrà essere resa in occasione della predisposizione dei referti¹³⁰.

¹²⁸ Legge n. 145/2018

¹²⁹ Si tratta di modifiche della disciplina di perequazione delle pensioni ai prezzi e introduzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti di importo elevato

¹³⁰ Tra questi il Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica

Per quanto riguarda il RdC, l'articolo 1 del D.L. 4/2019 lo definisce “*misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, al lavoro, alla formazione e alla cultura*”.

Tale definizione da un lato risponde ad una esigenza reale, cresciuta con la crisi, di contrastare la povertà, mentre dall'altro, date le condizioni di elevato debito pubblico del nostro Paese e la decisione del legislatore di finanziare la norma senza corrispondenti tagli di uscite correnti meno meritevoli, richiede che si effettui un attento monitoraggio degli andamenti della spesa per salvaguardare gli equilibri di bilancio di medio termine. Esiste in ogni caso un meccanismo di garanzia che, in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio, prevede il “blocco” delle domande e la rimodulazione dell'ammontare del beneficio è molto importante per il controllo dei saldi;

Il RdC si configura come strumento che intende rispondere sia ad esigenze di lotta alla povertà¹³¹ sia ad esigenze di stimolo, muovendosi in continuità con le esperienze più recenti in tema di lotta all'esclusione (come il ReI) ed investendo significativamente sul fronte delle politiche attive per il lavoro, oggetto di ritardi nel corso degli anni¹³². È cruciale quindi la distinzione, nell'ambito degli obiettivi complessivamente perseguiti, dei due percorsi.

Inoltre, in un contesto come quello italiano, in cui è elevata la quota di economia sommersa e sono bassi i livelli salariali effettivi, dovrà essere alta l'attenzione affinché non cresca la quota di spesa pubblica improduttiva e non si spiazzi l'offerta di lavoro legale.

Tra gli aspetti positivi del RdC vi è l'aver posto in luce il tema della verifica delle effettive condizioni economico-patrimoniali dei potenziali destinatari (“prova dei mezzi”) e delle le prospettive occupazionali, della qualità dei Centri per l'impiego¹³³.

La previsione di un sistema di incentivi, per le imprese e per il lavoratore, correlato agli importi del previsto beneficio a titolo di RdC è molto utile e crea condizioni che sul fronte del costo del lavoro sono di assoluto vantaggio¹³⁴.

¹³¹ Nell'ambito del contrasto della povertà, un ruolo molto importante deve essere svolto dai servizi sociali dei comuni. Proprio in considerazione della riconosciuta multidimensionalità del problema povertà e della conseguente esigenza di affrontarlo con competenze multidisciplinari, andrebbero maggiormente valorizzate le interazioni tra gli operatori pubblici e quelli del terzo settore.

¹³²L'attuale situazione dei Centri per l'impiego rende obiettivamente difficile, in tempi brevi, il loro rilancio.

¹³³ L'occasione è propizia per far fare un salto di qualità all'amministrazione pubblica nelle capacità di verifica e di controllo dell'attendibilità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) ai fini dell'ISEE, strumento che, se negli ultimi anni ha registrato notevoli miglioramenti, dovrebbe essere ulteriormente aggiornato e messo a punto per rappresentare l'effettiva situazione economica e patrimoniale di molti dei richiedenti le prestazioni assistenziali.

¹³⁴È importante, tuttavia, che detto meccanismo non incida sul reclutamento di professionalità elevate, particolarmente importanti per le capacità competitive delle imprese.

È importante, infine, che all'aumento della partecipazione tramite i CPI non si accompagni un decremento delle azioni attive di ricerca di lavoro effettuate tramite altri canali e che, specie per i soggetti che godranno del beneficio massimo (780 euro mensili), il RdC non determini una non convenienza ad offrirsi sul mercato legale.